



## COMUNE DI CRISSOLO

Via Umberto 1° n. 39 - 12030 Crissolo (CN)  
Tel. 0175 94902 - Fax 0175 94958  
Mail: [municipio@comune.crissolo.cn.it](mailto:municipio@comune.crissolo.cn.it)  
Pec: [comune.crissolo@pec.it](mailto:comune.crissolo@pec.it)  
C. F. 85000690041 - P. IVA 01661910040



Prot. n. 1764

Crissolo, lì 31 luglio 2020

### **ORDINANZA CON TINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SANITÀ ED IGIENE ORDINANZA n. 15/2020**

#### **IL SINDACO**

##### **Visti:**

- ✓ che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- ✓ la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”»;
- ✓ i DPCM successivi in data 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 20.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, 14.07.2020 recanti “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ il D.L. 25 marzo 2020, n° 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- ✓ l'ordinanza del Ministro della Salute 20.03.2020 e, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, del 28/03/2020;

**Richiamati** i Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21/03/2020, n. 35 del 29/03/2020, n. 36 del 03/04/2020, n. 39 del 06/04/2020, n. 40 del 07/04/2020, n. 41 del 09/04/2020 e n. 43 del 13/04/2020, n.47 del 20-04-2020, n.49 del 30-04-2020, n.50 del 02-05-2020, n.57 del 17-05-2020, n.58 del 18-05-2020, n.63 del 22-05-2020, n.68 del 13-06-2020, n.75 del 03-07-2020 n.76 del 11-07-2020 e n.77 del 14-07-2020 recanti “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

##### **Dato atto che:**

- ✓ Crissolo è un paese alpino a vocazione turistica e, stante il periodo estivo d'alta stagione turistica, il suo territorio è particolarmente frequentato da turisti e villeggianti che lo scelgono quale meta per i propri soggiorni e/o vacanze;



- ✓ le aree di provenienza di turisti e villeggianti sono molteplici, sono infatti registrate provenienze da differenti regioni italiane, nonché paesi Europei ed extra U.E.;
- ✓ l'evolversi della situazione di epidemiologica e di contagio da COVID-19 registra vari incrementi dei contagi, piccoli focolai con in diverse aree del paese Italia, nonché del resto d'Europa;

**Ritenuto**, in considerazione delle misure Regionali e Nazionali già adottate per contrastare il diffondersi dell'infezione ed in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica attuale, nonché in relazione al grande afflusso turistico e la conseguente alta frequentazione dei punti d'interesse del territorio, di adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM sopra citati applicando ulteriori misure di contenimento e finalizzate a prevenire e ridurre il rischio di contagio per la popolazione residente, villeggiante e dei turisti;

**Considerato** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'Art.50 del D.lgs n.267 del 18-08-2000;

In via precauzionale, al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

### **ORDINA**

a tutti i cittadini, entro la propria competenza territoriale e con effetto immediato, l'obbligo di indossare su tutto il territorio comunale, in ogni luogo, e negli spazi aperti nel caso in cui non vengano rispettate le distanze di almeno due metri e non vi siano rapporti di convivenza, dispositivi di protezione individuale, idonei ad assorbire la diffusione di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e parola,

Tale norma non è valida per i bambini al di sotto dei 6 anni e a soggetti con gravi disabilità.

### **AVVERTE**

Che, in caso di mancata osservanza del divieto imposto col presente Atto, se il fatto non costituisce un più grave reato, sarà applicata la sanzione amministrativa di cui all'Articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" da € 25,00 a € 500,00.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- ✓ Sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Digitale del comune, nonché mediante pubblicazione sul sito WEB istituzionale ed affissa nei consueti luoghi d'affissione preposti;

- ✓ Sia trasmessa che alla Prefettura e Questura di Cuneo, nonché alla locale stazione dei Carabinieri;

### **DEMANDA**

- ✓ Al locale servizio di Polizia Municipale ed alla Stazione Carabinieri di Paesana, nonché alle altre forze di polizia stradale, la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

*Ai sensi dell'art. 3, u.c. della Legge 241/90 contro il presente atto può essere presentato ricorso, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o, alternativamente, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.*

**IL SINDACO**

F.to Fabrizio RE